

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale nº 17

Organiramma

Delibere Commissione Disciplinare

4° Turno Coppa Uisp e Programmazione

Firenze, 21 Marzo 2024

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it http://www.uisp.it/toscana/calcio

Comunicato Ufficiale n°17 S.d.A Toscana Calcio

GRUP	PO DI LAVORO A	TTIVITA' CALCIO	TOSCANA
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CAPARRINI	ANDREA	COMITATO DI	EMPOLI
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
BENELLI	LUCA	COMITATO DI	FIRENZE
BALDACCI	GABRIELE	COMITATO DI	PISTOIA
MINERBA	ANTONIO	COMITATO DI	PRATO

Responsabile Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

SEGRETERIA TECNICA	Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820
Segretaria	Badalassi Giorgia

<u>SETTORE ATTIVITA'</u>: Coordinatore Landi Davide

Gruppo di Lavoro:

Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso

<u>SETTORE DISCIPLINA</u>	Coordinatore Ercolini Fabio
Giudice I°istanza regionale	Scordo Dario
Commissione Disciplinare II° istanza: Carlesi David	Badalassi Giorgia Bimbi Alessia

<u>SETTORE ARBITRI</u>	Coordinatore De Luca Giovanni
Designatore	Baldacci Gabriele
Coordinatore osservatori	Caparrini Andrea
Gruppo di lavoro:	Cerchioni Massimo

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore Papa Vincenzo
Gruppo di lavoro:	Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo

DELIBERA N. 18 anno 2023/2024

Ricorrente: ASD Arezzo Est '82

Comitato UISP : AREZZO

Gara del 12.02.24 GS Arezzo Est '82 -ACD Salutio 1978

C.U. n. 24 bis del 16.02.2024

Con atto del 20.02.24 il Sig. Andrea De Donato in qualità di presidente della ASD Arezzo Est '82, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica per n. 2 giornate ai tesserati: Nico Fabbriciani (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), Filippo Marcantoni (ex Art. 224 115, 118 R.D.), Matteo Alunno (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), Andrea Aquilano (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), Francesco Serrapica (ex Art. 224, 115, 118 R.D.), nonché Nico Mariottini a tutto il 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), Luigi Brezzi a tutto il 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), Matteo Fatti a tutto il 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), Alin Gabriel Sandu a tutto il 12/10/2024 (ex Art. 226, 115, 118C R.D.), Mircea Calugarua tutto il 12/10/2024 (ex Art. 226, 115, 118C R.D.), oltre la sanzione della perdita della gara e l'ammenda di €75,00 (Art. 202 lettera A).

Prima di affrontare le argomentazioni esposte nel ricorso, occorre menzionare, richiamando la precedente delibera 15 anno 2021/2022, nonché la n. 15/2023, come il RTN l'art. 155 RTN indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale non contemplando deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori.

Si ritiene che i principi ispiratori su cui l'Associazione si fonda escludano l'intervento di soggetti terzi innanzi agli organi disciplinari da una parte per valorizzare ulteriormente il rapporto tra il socio e l'Associazione e, dall'altro, per evitare che gli ineludibili costi da sostenersi per le rappresentanze in giudizio possano costituire barriere che andrebbero a scontrarsi con le finalità dell'Ente, volta ad organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, "nella sua dimensione dello sportpertutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale" (CFR. Statuto UISP ART. 3)

Pertanto, nel mostrare il massimo rispetto per la professione forense e volendo anche da una parte apprezzare che le singole associazioni si vogliano rivolgere a massimi esperti nella redazione dei propri atti di gravame, confidando che l'indubbia professionalità possa meglio esprimere i propri motivi di doglianza, questa Commissione disciplinare di Appello regionale non può esimersi dal palesare i propri dubbi sulla legittimità del ricorso avanzato, predisposto su carta intestata ed a firma di un legale cui il Sig. De Donato ha conferito procura alle liti e presso il cui studio ha eletto domicilio.

Appare evidente *ictu oculi* come tale ricorso sia redatto ed impostato come un vero e proprio ricorso introduttivo presso qualsivoglia Autorità Giudiziaria della Repubblica.

Parimenti è da sottolineare come nel medesimo atto sia riportata la dicitura "sottoscrive il ricorrente, anche per accettazione del contenuto".

Sulla scorta di tale ultimo inciso questa Commissione ritiene che il ricorso avanzato sia aderente ai requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte del De Donato, seppur nei termini anzidetti, non può che imputare al predetto la paternità delle propalazioni offerte in esso e pertanto in questa ottica interpretato, al netto

delle formalità in esso indicate, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elezione di domicilio e la richiesta del legale di essere notiziata a mezzo PEC richieste che non possono essere accolte, risultando modalità avulse e non previste nel RTN, così come la richiesta di sospensiva dell'esecuzione.

Sul punto questa Commissione non può che richiamare la propria decisione, n. 15/2023.

Inoltre, giova precisare come il RTN, al suo art. 135, a cui integralmente si rimanda, cristallizzi le modalità di esecuzione delle sanzioni, ed, al contempo, individui quale istituto della sospensione quello di cui all'art. 125 ove si statuisce che "La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità".

Risulta di palmare evidenza come l'auspicata sospensione non possa essere accolta.

In claris non fit interpretatio.

Entrando nel merito della vicenda il ricorrente espone una diversa e puntuale ricostruzione dei fatti da quelli proposti nella stringata motivazione riportata nel referto del D.G.,corroborata da dichiarazioni di n. 6 tesserati.

Ai fini di una più semplice chiarezza espositiva, si rappresenta immediatamente come il RTN, agli artt. 178 e 180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano "prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice".

Per quello che è conoscenza di codesta Commissione Disciplinare, alcun Organo disciplinare ha provveduto ad accertare la mancata veridicità del referto arbitrale e del suo supplemento, dovendo pertanto ritenere tale atto pienamente utilizzabile che, stante la natura *ope legis* di prova legale, non risulta in alcun modo opponibile.

In merito alle posizioni relative Nico Fabbriciani, Filippo Marcantoni, Matteo Alunno, Andrea Aquilano, Francesco Serrapica tutti squalificati per due giornate, il ricorso è inammissibile in quanto le sanzioni, ex art 158 lett. b) RTN risultano non impugnabili.

Diverso discorso, invero, deve essere affrontato in ordine alle altre squalifiche disposte, in quanto dalle dichiarazioni offerte e dalla lettura delle motivazioni da cui è scaturito il provvedimento disciplinare si deve ritenere che i motivi di lagnanza addotti dal ricorrente in merito alla lacunosità del referto arbitrale risultano assolutamente fondati e meritevoli di accoglimento.

È da evidenziare come questa Commissione non possa che ritenere il "suggerimento del DG di indicare tesserati" da colpire alla cieca con provvedimenti disciplinari, come una levantina e spregiudicata tesi difensiva, evidentemente mal contestualizzata.

In difetto si dovrebbe ritenere gravissimo, oltre all'inqualificabile comportamento del DG, anche quello dei tesserati che avessero voluto aderire a tale iniziativa unicamente inquadrabile come illecito sportivo, la cui forbice edittale prevista è da 1 a 5 anni di squalifica.

Volendo pertanto aderire alla prima ricostruzione, è da sottolineare come le motivazioni addotte a sostegno dei provvedimenti disciplinari risultano estremamente lacunose, non chiarendo in alcun modo la dinamica dei fatti, in buona sostanza vi sarebbe stata una situazione per la quale i tesserati di entrambe le società, suddivisi in 3 diversi gruppi di condotte, avrebbero commesso le medesime infrazioni a mero titolo esemplificativo (*si spingevano, si*

offendevano, si scalciavano tiravano pugni con molta violenza in concorso con i compagni di squadra) e, di converso, senza diversificare le responsabilità di ognuno all'interno di ciascun gruppo.

In sostanza, dal rapporto arbitrale e dalla successiva audizione del D.G., non si evince in alcun modo il tenore delle offese proferite, chi abbia dato inizio alla "rissa", come si siano concretizzati gli spintoni, dove e come lo "scalciante" tesserato abbia attinto l'avversario e allo stesso modo dove i siano stati inferti i pugni, scagliati "con violenza" e le conseguenze patite dal "colpito".

Per i motivi esposti le squalifiche disposte devono essere riviste in *melius*.

In primo luogo, in relazione al Nico Mariottini, Luigi Brezzi e Matteo Fatti, tutti squalificati sino al 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), questa Commissione, sulla base della propria personale "giurisprudenza" non ritiene sussistente gli atti di violenza di cui all'art. 226, tosto che lo scalciare non possa essere identificato quale atto tendente a ledere l'incolumità altrui, a maggior ragione in una ricostruzione dei fatti come sopra riportata.

Ritiene che tale condotta debba essere più correttamente inquadrata nelle più mite ipotesi delle scorrettezze a gioco fermo, già valutata dal Giudice di Prime Cure.

Per ciò che riguarda invece Alin Gabriel Sandu e Mircea Calugaru entrambi squalificati a tutto il 12/10/2024 si ritiene il provvedimento sanzionatorio eccessivamente gravoso, in quanto l'asettica ricostruzione del DG nei termini anzidetti si ritiene non possa che indurre il Giudicante a disporre il minimo della sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ASD Arezzo Est '82, previa riqualificazione della condotta contestata ai Nico Mariottini, Luigi Brezzi e Matteo Fatti, in quella degli artt. 218, 224, 115, 118 R.T.N. dispone la squalifica per mesi 1 e giorni 15 riducendo la squalifica dei Sig. Alin Gabriel Sandu e Mircea Calugar a mesi 4 (quattro).

Respinge nel resto

Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN. Così deciso in Firenze il 20.03.2024.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

DELIBERA N. 19 anno 2023/2024

Ricorrente: ACD Salutio 1978

Comitato UISP : AREZZO

Gara del 12.02.24 GS Arezzo Est '82 -ACD Salutio 1978

C.U. n. 24 bis del 16.02.2024

Con atto del 20.02.24 la Sig.ra Ivonne Casali, in qualità di presidente della ACD Salutio 1978, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica per n. 2 giornate ai tesserati: Bigiarini Daniele, Alberto Sonni, Andrea Ronchetti, Alessandro Moro e Massimo Moro per la violazione degli art. 224,115 e 118 RTN, la squalifica di Lodovini Lorenzo, Michele Telfini, Alessio Vagnoli sino al 12/10/2024, ex art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D, e agli atleti Leonardo Mencattini e Riccardo Fognanti per la violazione degli art. 226,115 e 118 RTN .

Prima di affrontare le argomentazioni esposte nel ricorso, analogamente alla precedente delibera 18, riguardante i medesimi fatti, con analoghi presupposti, occorre menzionare, richiamando la precedente delibera 15 anno 2021/2022, nonché la n. 15/2023, come il RTN l'art. 155 RTN indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale non contemplando deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori.

Si ritiene che i principi ispiratori su cui l'Associazione si fonda escludano l'intervento di soggetti terzi innanzi agli organi disciplinari da una parte per valorizzare ulteriormente il rapporto tra il socio e l'Associazione e, dall'altro, per evitare che gli inevitabili costi da sostenersi per le rappresentanze in giudizio possano costituire barriere che andrebbero a scontrarsi con le finalità dell'Ente, volta ad organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, "nella sua dimensione dello sportpertutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale" (CFR. Statuto UISP ART. 3)

Pertanto, nel mostrare il massimo rispetto per la professione forense e volendo anche da una parte apprezzare che le singole associazioni si vogliano rivolgere a massimi esperti nella redazione dei propri atti di gravame, confidando che l'indubbia professionalità possa meglio esprimere i propri motivi di doglianza, questa Commissione disciplinare di Appello regionale non può esimersi dal palesare i propri dubbi sulla legittimità del ricorso avanzato, predisposto su carta intestata ed a firma di un legale cui la Sig.ra Casali ha conferito procura alle liti e presso il cui studio ha eletto domicilio. Appare evidente *ictu oculi* come tale ricorso sia redatto ed impostato come un vero e proprio ricorso introduttivo presso qualsivoglia Autorità Giudiziaria della Repubblica.

Parimenti è da sottolineare come nel medesimo atto sia riportata la dicitura "sottoscrive il ricorrente, anche per accettazione del contenuto".

Sulla scorta di tale ultimo inciso questa Commissione ritiene che il ricorso avanzato sia aderente ai requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte della Sig.ra Casali, seppur nei termini anzidetti, non può che imputare alla predetta la paternità delle propalazioni offerte in esso e per tanto in questa ottica interpretato, al netto delle formalità in esso indicate, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elezione di domicilio e la richiesta del legale di essere notiziata a mezzo PEC, richieste che non possono essere accolte, risultando modalità avulse e non previste nel RTN, così come la richiesta di sospensiva dell'esecuzione.

Sul punto questa Commissione non può che richiamare la propria decisione, n. 15/2023, precisando come il RTN, al suo

art. 135, a cui integralmente si rimanda, cristallizzi le modalità di esecuzione delle sanzioni, ed, al contempo, individui quale istituto della sospensione quello di cui all'art. 125 ove si statuisce che "La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità".

Risulta di palmare evidenza come l'auspicata sospensione non possa essere accolta.

In claris non fit interpretatio.

Entrando nel merito della vicenda il ricorrente espone una diversa e puntuale ricostruzione dei fatti da quelli proposti nella stringata motivazione riportata nel referto del D.G.,corroborata da dichiarazioni di n. 4 tesserati.

Ai fini di una più semplice chiarezza espositiva, si rappresenta immediatamente come il RTN, agli artt. 178 e180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano "prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice".

Per quello che è conoscenza di codesta Commissione Disciplinare, alcun Organo disciplinare ha provveduto ad accertare la mancata veridicità del referto arbitrale e del suo supplemento, dovendo pertanto ritenere tale atto pienamente utilizzabile che, stante la natura *ope legis* di prova legale, non risulta in alcun modo opponibile.

In merito alle posizioni relative a Bigiarini Daniele, Alberto Sonni, Andrea Ronchetti, Alessandro Moro e Massimo Moro per la violazione degli art. 224,115 e 118 RTN, il ricorso risulta inammissibile in quanto le sanzioni, ex art 158 lett. b) RTN non sono impugnabili.

Diverso discorso, invero, deve essere affrontato in ordine alle altre squalifiche disposte, in quanto dalle dichiarazioni offerte e dalla lettura delle motivazioni da cui è scaturito il provvedimento disciplinare si deve ritenere che i motivi di lagnanza addotti dalla ricorrente in merito alla lacunosità del referto arbitrale risultano assolutamente fondati e meritevoli di accoglimento.

È da evidenziare come questa Commissione non possa che ritenere il "suggerimento del DG di indicare tesserati" da colpire alla cieca con provvedimenti disciplinari, come una levantina e spregiudicata tesi difensiva, evidentemente mal contestualizzata.

In difetto si dovrebbe ritenere gravissimo, oltre all'inqualificabile comportamento del DG, anche quello dei tesserati che avessero voluto aderire a tale iniziativa unicamente inquadrabile come illecito sportivo, la cui forbice edittale prevista è da 1 a 5 anni di squalifica.

Volendo pertanto aderire alla prima ricostruzione, è da sottolineare come le motivazioni addotte a sostegno dei provvedimenti disciplinari risultano estremamente lacunose, non chiarendo in alcun modo la dinamica dei fatti, in buona sostanza vi sarebbe stata una situazione per le quale i tesserati di entrambe le società, suddivisi in 3 diversi gruppi di condotte, avrebbero commesso le medesime infrazioni a mero titolo esemplificativo *si spingevano, si offendevano, si scalciavano tiravano pugni con molta violenza in concorso con i compagni di squadra*) e, di converso, senza diversificare le responsabilità di ognuno all'interno di ciascun gruppo.

In buona sostanza, dal rapporto arbitrale e dalla successiva audizione del D.G. non si evince in alcun modo il tenore delle offese profferite, chi abbia dato inizio alla "rissa", come si siano concretizzati gli spintoni, dove e come lo "scalciante" tesserato abbia attinto l'avversario e allo stesso modo dove i siano stati inferti i pugni, scagliati "con violenza" e le

conseguenze patite dal "colpito".

Per i motivi esposti le squalifiche disposte devono essere riviste in melius.

In primo luogo, in relazione al Lodovini Lorenzo, Michele Telfini ed Alessio Vagnoli, tutti squalificati sino al 12/08/2024 (ex Art. 218, 224, 226, 115, 118 R.D.), questa Commissione, sulla base della propria personale "giurisprudenza" non ritiene sussistente gli atti di violenza di cui all'art. 226, tosto che lo scalciare non possa essere identificato quale atto tendente a ledere l'incolumità altrui, a maggior ragione in una ricostruzione dei fatti come sopra riportata.

Ritiene che tale condotta debba essere più correttamente inquadrata nelle più mite ipotesi delle scorrettezze a gioco fermo, già valutata dal Giudice di Prime Cure.

Per ciò che riguarda invece Leonardo Mencattini e Riccardo Fognanti entrambi squalificati a tutto il 12/10/2024 si ritiene il provvedimento sanzionatorio eccessivamente gravoso, in quanto l'asettica ricostruzione del DG nei termini anzidetti si ritiene non possa che indurre il Giudicante a disporre il minimo della sanzione.

P.O.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ACD Salutio 1978, previa riqualificazione della condotta contestata ai Lodovini Lorenzo, Michele Telfini ed Alessio Vagnoli, in quella degli artt. 218, 224, 115, 118 R.T.N. dispone la squalifica per mesi 1 e giorni 15, riducendo la squalifica dei Sig.ri Leonardo Mencattini e Riccardo Fognanti a mesi 4 (quattro).

Respinge nel resto.

Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN. Così deciso in Firenze il 20.04.2024.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

DELIBERA N. 20 anno 2023/2024

Ricorrenti: ASD SAN DONATO/ MISERICORDIA DI BUTI

Comitato UISP: VALDERA

Gara del 12.02.24 MISERICORDIA DI BUTI- ASD SAN DONATO

C.U. n. 27 del 15.02.2024

In data 15.02.2024, la società San Donato propone reclamo avverso la decisione assunta dal giudice di prima istanza relativamente alla omologazione della partita di cui in epigrafe, chiedendo la non omologazione del risultato conseguito sul campo in quanto la squadra avversaria avrebbe fatto partecipare un giocatore squalificato. La A.S. Misericordia di Buti ha fatto pervenire a questa commissione controricorso avverso l'atto proposto dall'ASD San Donato.

È da rilevare, tuttavia come l'atto principale, per quanto indirizzato a questa Commissione, venga denominato "reclamo" e corredato dalla ricevuta di pagamento dell' importo pari ad €50,00 quale, per l'appunto, "tassa reclamo I istanza".

Dalla documentazione riversata in atti emergerebbero fatti illeciti non valutati dal giudice di prime cure che ai sensi dell'art. 181 RTN preclude al Giudice dell'Impugnazione di adottare qualsivoglia provvedimento in merito.

PQM

Segnala al Giudice disciplinare della SDA Calcio del Comitato Valdera, la sussistenza di un elemento nuovo non precedentemente valutato, così come esposto nell'atto di gravame, disponendo pertanto la restituzione degli atti affinché Voglia prendere le ritenute opportune determinazioni.

Così deciso in Firenze il 20.03.2024

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Alessia Bimbi

Giorgia Badalassi

DELIBERA N. 21 anno 2023/2024

Ricorrenti: MISERICORDIA DI BUTI

Comitato UISP: VALDERA

Gara del 03.02.24 POL. BOTTEGHINO – A.S. MISERICORDIA DI BUTI

C.U. n. 27 del 15.02.2024

In data 19.02.2024, la società Misericordia di Buti propone ricorso avvero la squalifica dei propri soci Ciacchini Fabrizio, quale dirigente, e Meliani Giulio, quale giocatore, sino al 03.08.24 in quanto il Meliani, proveniente dalla FIGC non avrebbe atteso i 10 gg dal tesseramento, prima di partecipare alla gara.

La ricorrente, ritornando sulla decisione assunta dal Giudice di I istanza lamenta irregolarità nella presentazione del reclamo da parte della Pol. Botteghino in quanto non pervenuta nella modalità previste dal regolamento, ovvero la trasmissione a mezzo pec, bensì a mezzo di email ordinaria, chiedendo "la revisione del reclamo e della successiva sanzione applicata in Prima istanza".

Si anticipa sin da ora che il ricorso non è ammissibile, in quanto per l'oggetto della domanda, risulta evidente come la Pol. Botteghino dovesse essere informata dell'atto di gravame, ma in atti non vi è documentazione alcuna di cui alla lettera j dell'art. 159 RTN.

Per estremo tuziorismo è da rappresentare, come sebbene la Pol. Botteghino non avesse effettivamente trasmesso a mezzo per il proprio reclamo, tuttavia la stessa provvedeva a notiziare l'odierna ricorrente del reclamo, a mezzo email cui la Misericordia di Buti rispondeva con analogo mezzo, inserito nel presente fascicolo, tale da potersi confermare con certezza, come l'odierna ricorrente fosse edotta dei motivi del suddetto reclamo.

Se è vero che la norma richiede la PEC o la raccomandata proprio per dimostrare di aver messo a conoscenza il "controinteressato", parimenti si deve ritenere che il riscontro a mezzo email del reclamo, che tra l'altro risulta redatto in modo da poter chiaramente comprendere l'addebito attribuito, abbia analogo significato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso avanzato dalla Misericordia di Buti e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione. Così deciso in Firenze il 20.03.2024

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

DELIBERA N. 22 anno 2023/2024 Ricorrenti: ASD GS SALCHETO Comitato UISP: AREZZO Gara del 23.02.24 MONTECCHIO - SALCHETO C.U. n. 26 del 27.02.2024

Con atto del 01.03.24 il Sig. Vulpetti Fabio, in qualità di presidente della Asd Gs Salcheto, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale veniva irrogata la squalifica per mesi 4, ai sensi dell'art. 226 RTN al proprio tesserato Falciani Davide.

La ricorrente offre a questa commissione una diversa ricostruzione dei fatti secondo cui il Falciani sarebbe intervenuto in difesa di un compagno, senza tutta mettere le mani al viso di alcun avversario, ma esclusivamente per andare in soccorso di un compagno e ripristinare una situazione di calma.

Tale ricostruzione tuttavia non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Dalla lettura del rapporto di gara, tuttavia emerge come il FALCIANI, senza autorizzazione, sia entrato a gioco fermo nel terreno di gioco "allungando un schiaffo" ad un avversario.

Si ritiene che tale condotta, così come descritta, ed in assenza di qualsivoglia indicazione circa le conseguenze patite dall'avversario, non possa essere inquadrata in una condotta violenta, proprio perché nel rapporto del DG manca qualsivoglia riferimento sul punto.

Si ritene pertanto che la condotta del Falciani debba essere più correttamente inquadrata in quella dell' art. 224, con conseguente rivisitazione della squalifica disposta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ASD Salceto, previa riqualificazione della condotta contestata al FALCIANI in quella dell'at. 224 R.T.N. dispone la squalifica per mesi 1 (uno).

Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN. Così deciso in Firenze il 20.04.2024.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

DELIBERA N. 23 anno 2023/2024

Ricorrenti: BASSA 2001

Comitato UISP: EMPOLI VAL D'ELSA

Gara del 24.02.24 STABBIA CALCIO – BASSA 2001

C.U. n. 42 del 28.02.2024

In data 04.03.2024, la società Bassa 2001, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti dei propri tesserati Faustino Marco, per mesi 4 ai sensi dell'art. 226 RTN. La società ricorrente, ammette la condotta perpetrata dal proprio tesserato, il quale, tuttavia avrebbe avuto "un corto circuito di 30 secondi", richiedendo una rivisitazione *in melius* della squalifica disposta, alla luce anche del comportamento tenuto dal proprio tesserato, il quale realizzato l'errore, usciva dal campo

Effettivamente il DG con lampante chiarezza ha perfettamente ricostruito la dinamica dei fatti, sottolineando anche l'aspetto menzionato dalla ricorrente.

Si ritiene, tuttavia, che il Giudice di Prima istanza, abbia correttamente sussunto la condotta nell'art. 226 RTN, ed abbia correttamente valorizzato l'assenza di conseguenze ed il successivo comportamento tenuto dal Faustino, disponendo la squalifica nel minimo edittale, in perfetta armonia rispetto ai criteri di applicazione della sanzione di cui all'art. 117 RTN P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **RESPINGE** il ricorso avanzato dall' ASD Bassa 2001 e per gli effetti e per gli effetti dispone la l'incameramento della cauzione

Così deciso in Firenze il 20.04.2023.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

COPPA NAZIONALE UISP - FASE 2

TOSCANA - Regionale

Risultati Gare

4° turno_ Andata

Squadra Casa	Squadra Ospite	data	Risultato	
A.S.D. U.S.A.P.	A.C. FERRUZZA	20/03/2024 ore 21:15	1 - 3	
CIRCOLO AGRESTONE	G.S. VICO D'ELSA	20/03/2024 ore 21.15	0 - 3	
Riposa: KICKERS NARNALI ASD				

	Classifica	P.ti	G	٧	Ν	Р	GF	GS	DR	PD
1	G.S. VICO D'ELSA	7	3	2	1	0	8	1	7	7
2	A.C. FERRUZZA	7	3	2	1	0	7	1	6	2
3	KICKERS NARNALI ASD	6	3	2	0	1	4	4	0	9
4	A.S.D. U.S.A.P.	0	3	0	0	3	2	10	-8	6
5	CIRCOLO AGRESTONE	0	2	0	0	2	0	5	-5	5

SANZIONI DISCIPLINARI

SOCIETA'		
A.S.D. U.S.A.P.		P.ti Coppa disciplina : 3
NENCIONI GIOVANNI	1° ammonizione	
BOLDRINI AMEDEO	1° ammonizione	
PANICHI GIOVANNI	1° ammonizione	
CIRCOLO AGRESTONE		P.ti Coppa disciplina : 1
BARTALI ANDREA	1° ammonizione	

PROGRAMMAZIONE GARE

Squadra Casa	Squadra Ospite	data e ora	Impianto	
CIRCOLO AGRESTONE	ASD U.S.A.P	27/03/2024 ORE 21.15	"Gino Manni" Sussidiario - Via Liguria - Colle di Val D'Elsa	
G.S. VICO D'ELSA A.S.D	KICKERS NARNALI ASD	27/03/2024 ORE 21.15	"Fratini" Strada di Fulignano snc loc Vico D'Elsa (Fi)	
Riposa: A.C.FERRUZZA ASD				

RECUPERO:

Squadra Casa	Squadra Ospite	data e ora	Impianto
A.C.FERRUZZA ASD	CIRCOLO AGRESTONE		"U.Galli"- Piazza Pertini 1 - Fucecchio (Fi)
		, ,	Ingresso spogliatoi via del Ronzinello 1/A

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA S.d.A. Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S "La Trave" 50145 FIRENZE
FIRENZE –	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032
MUGELLO	e-mail borgo@uon.it	Borgo S.Lorenzo
FIRENZE –	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline
VALDARNO	e-mail legacalciouispvald@libero.it	Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161,58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
LUCCA –	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497	Via S. Giovanni 53,
GARFAGNANA	e-mail uispgarfagnana@gmail.com	55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO –	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645	Via Lerario 118,
I.D'ELBA	e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e- mail calcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via G. Deledda 1, 59100 Prato
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
SIENA -VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2,53034 Colle Val d'Elsa (SI)
SIENA -	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798	Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045
VALDICHIANA	e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI)

Responsabile Calcio Toscana Federico Cocchini